

**AS939 – COMUNE DI CERIALE (SV) E COMUNE DI VIGGIU' (VA) - MODALITÀ DI PAGAMENTO DELLE SOMME DOVUTE ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE**

Roma, 16 maggio 2012

Comune di Cerialle  
Comune di Viggiu

L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (di seguito, Autorità), nell'esercizio del potere di segnalazione di cui all'articolo 22 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, ritiene opportuno svolgere le seguenti osservazioni in ordine alle modalità di pagamento delle somme dovute, a vario titolo, a codesto ente locale.

In merito a tale problematica, l'Autorità ha infatti verificato che prevedere esclusivamente strumenti di pagamento classici (quali il bollettino di conto corrente postale o il pagamento presso i propri uffici) può produrre distorsioni concorrenziali e ostacoli al corretto funzionamento del mercato nonché disagi nei confronti dei consumatori.

In quest'ottica, l'Autorità ha già segnalato<sup>1</sup> che per garantire l'assenza di effetti distorsivi della concorrenza nel settore dei sistemi di pagamento, deve essere assicurata la possibilità di utilizzare molteplici sistemi di pagamento.

L'Autorità auspica, pertanto, che codesto ente locale consenta i pagamenti delle somme ad esso dovute attraverso una molteplicità di strumenti alternativi ai bollettini di conto corrente postale classico come ad esempio il MAV, il pagamento con bonifico (rendendo disponibile l'IBAN del conto corrente dell'amministrazione), il pagamento presso reti alternative (come ad esempio Lottomatica, Sisal, ecc.), il pagamento *on line* con carte di credito ed altri mezzi di pagamento presenti sul mercato, in coerenza con quanto oggi previsto dall'articolo 5, comma 1, del D.lgs. 7 marzo 2005 n. 82, modificato dall'articolo 6-*ter* del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5 convertito, con modificazioni, in Legge 4 aprile 2012, n. 35.

p. IL PRESIDENTE  
*Piero Barucci*

---

<sup>1</sup> [Cfr. segnalazione AS 848, *Modalità di pagamento delle somme dovute alla Pubblica Amministrazione*, del 15 giugno 2011, in Boll. n. 23/11.]